



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 del 26/04/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Sì
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Sì
9. STEFANO LORENZO LOSI - Consigliere	Sì
10. MIRKO TATILLI - Consigliere	Sì
11. FRANCO MASERAZZO - Consigliere	Giust.
12. MARCO DIFRANCESCO - Consigliere	Sì
13. BEATRICE RICCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono personalmente presenti:

il Sindaco Domenico Morabito

i Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Mirko Tatilli e Stefano Lorenzo Losi

il Segretario Comunale Michelina Bonito.

Sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2021 i Consiglieri: Beatrice Ricco, Marco Difrancesco e Alberto Gaudiomonte

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito dal primo gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, TARI; restano quindi in vigore i commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Dato atto che i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispongono che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 come previsto all'art. 1 comma 652;
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

all'art. 3 comma 5-quinquies stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF, di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), redatto dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, e approvato dall'Ente territorialmente competente, con Deliberazione n. 11 in medesima data;
- i dati contenuti nel primo biennio 2022-2023 sono da considerare definitivi;
- pertanto l'approvazione formale del suddetto Piano, già nel 2022, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), anche per l'esercizio 2023.

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 729.168,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Preso atto che:

il costo totale come sopra riportato, validato dall'Ente territorialmente competente pari ad € 729.168,00 IVA compresa, è composto per € 281.965,00 da costi fissi e per € 447.213,00 da costi variabili e tale importo costituisce l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, cosiddetto tetto ai costi ammissibili del PEF.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 dell'1/07/2020 con la quale il Comune ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 25, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019.

Dato atto che, il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, ha tenuto conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione della quota residuale pari a € 9.306,00 imputata a ciascun anno 2022-2023.

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Rilevato che:

le tariffe sono state determinate sulla base dei dati individuati nel piano approvato e le stesse sono state determinate utilizzando, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

si riportano di seguito le tariffe proposte:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Quota fissa a mq	Quota variabile a n. occupanti
1	0,50873	87,54842
2	0,59776	136,18643
3	0,66771	175,09684
4	0,72494	214,00725
5	0,78217	282,10046
6 o più	0,82668	330,73847

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Quota fissa mq.	Quota variabile mq.
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,73318	1,07410
102	Cinematografi e teatri	0,47055	0,68352
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,65658	0,95692
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,83167	1,22056
105	Stabilimenti balneari	0,70035	1,01941
106	Esposizioni, autosaloni	0,55809	0,82412
107	Alberghi con ristorante	1,79465	1,92361
108	Alberghi senza ristorante	1,09430	1,73418
109	Case di cura e riposo	1,36788	1,99586
110	Ospedale	1,41165	2,06031
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,66334	2,43136

112	Banche ed istituti di eredito	0,66752	0,98231
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,54296	2,25560
114	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,96974	2,88639
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,90827	1,32992
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,19279	1,73808
117	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,61956	2,36691
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,12713	1,65606
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,54296	2,25560
120	Attività industriali con capannoni di produzione	1,00676	1,17174
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,19279	1,74003
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,86964	5,36071
123	Mense, birrerie, hamburgerie	8,34951	7,76864
124	Bar, caffè, pasticceria	4,33343	5,06778
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,02027	4,42722
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,85612	4,17921
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,27034	9,17863
128	Ipermercati di generi misti	2,99838	4,38426
129	Banchi di mercato genere alimentari	7,57256	5,60482
130	Discoteche, night-club	2,09011	3,06215

Rilevato che, così come previsto dall'art. 1 comma 836 e seguenti della L. n.160/2019, introduttiva del canone unico patrimoniale, il canone dovuto per le occupazioni in aree mercatali è inclusivo della TARI giornaliera e tale circostanza spiega la cancellazione delle categorie n. 116 e n. 129 evidenziata con il carattere barrato, mentre la TARI giornaliera continua ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale TARI.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021.

Preso atto che al fine di consentire agli uffici tempi di consegna delle bollette della tassa rifiuti congrui, si ritiene opportuno fissare 3 rate con scadenza 31/08 - 31/10 e 31/12/2023 con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31/10/2023.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, con il quale è stato definito il formato elettronico da utilizzare per l'invio delle deliberazioni, di cui all'art 15-bis del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.e i.

Visto l'art. 3 del "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 27/12/2018.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e riportato in calce alla presente.

Con voti palesi espressi dai presenti in aula e dai consiglieri *Beatrice Ricco, Marco Difrancesco e Alberto Gaudiomonte* collegati in videoconferenza che danno il seguente risultato:

Presenti	12
Votanti	12
Astenuti	=
Voti favorevoli	12
Voti contrari	=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI come meglio dettagliate nelle tabelle in premessa.
3. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
4. Di adottare le seguenti scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno 2023:
prima rata entro il 31.08.2023;
seconda rata o rata unica entro il 31.10.2023;
terza rata entro il 31.12.2023.
5. Di stabilire che:
ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste con emissione degli avvisi con il sistema pagoPA;
gli avvisi di pagamento dovranno contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
6. Di provvedere, salvo successive rettifiche, ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Successivamente, il Consiglio Comunale con voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 13/04/2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to : DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/05/2023 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)
- Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 03/05/2023

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 03/05/2023

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....